



COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ordinanza N° 69 del 31 Maggio 2000

Oggetto: Zona infetta da agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.8 di Cagliari nella quale viene denunciata l'insorgenza di un **focolaio di agalassia contagiosa** degli ovini e dei caprini in località " **SU BURRONAXIU**" nel territorio del **Comune di ELMAS** presso l'allevamento del Sig. **PIRASTU GIUSEPPE** nato a Sindia il 20/04/1936 e residente in Assemini - via Sassari, 26 costituito da **n° 307 capi ovini**.

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R.320 del 08.02.1954;

VISTO il T.U.L.L.SS. del 27 Luglio 1934 n.1265;

VISTO la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

VISTA la Legge Regionale n.15 del 08 Luglio 1985;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia ,

DICHIARA

ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA il territorio del comune indicato nella cartina allegata e comunque definito dai seguenti limiti:

a Sud dallo stagno di S.Gilla, a Nord dalla via dei Trasvolatori, a Ovest dalla recinzione aeroportuale, a Est dalla linea ferroviaria F.S..

Ai limiti della zona infetta devono essere applicati dei cartelli portanti la scritta " ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA "

ORDINA

1. L'obbligo di denuncia da parte di chiunque venga a conoscenza di ogni caso, anche sospetto, riferibile all'infezione;
2. Nell'ambito della zona infetta si devono osservare le seguenti norme:
 - a) sequestro e numerazione di tutti gli animali appartenenti alle specie ricettive all'infezione;
 - b) divieto di contatto del personale di custodia con gli animali dei luoghi vicini;
 - c) divieto di accesso a persone estranee ed obbligo di allontanare cani, gatti ed animali da cortile;
 - d) isolamento di tutti gli animali ammalati e sospetti;
 - e) divieto di abbeverare gli animali recettivi all'infezione in corsi d'acqua od in vasche con essi comunicanti;
 - f) divieto di introduzione o di trasferimento fuori della zona infetta gli animali recettivi;

- g) a scopo di macellazione o per inderogabili esigenze di pascolo può essere consentito lo spostamento degli animali fuori della zona infetta in forza di norme stabilite dagli artt. 14 e 15 del regolamento di Polizia Veterinaria;
- h) divieto di utilizzare il latte degli animali ammalati;
- i) è vietato trasportare fuori dal luogo infetto foraggio, attrezzi, letame o qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
- l) trattamento delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante infossamento, sterilizzazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- m) esecuzione di periodiche disinfezioni dei ricoveri e cospargimento di calce viva nella strada di accesso;
- n) è vietato il pascolo in prossimità di allevamenti confinanti e sul ciglio delle strade;

I proprietari degli animali recettivi presenti nella zona infetta, i veterinari e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza:
Le infrazioni saranno perseguite in conformità alla norma vigente.

Il Sindaco
Rag. Mario Mura



Copia della seguente ordinanza viene notificata:

Sig. Pirastu Giuseppe - via Sassari, 26 Assemini
Corpo di Pol. Municipale - sede -
Albo Pretorio - Sede -

ed inviata per conoscenza:

Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale - Cagliari -

Ass.to Igiene e Sanità - Servizio Veterinario - Cagliari -

Alle Aziende U.S.L. della Sardegna - Loro Sedi -

Alla Stazione CC. "S. Avendrace" Selargius

Al servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 - via Bacaredda, 47 Cagliari